

# Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse

### 1. Premessa

Come tutti gli intermediari finanziari, EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR SPA (di seguito, anche la "SGR"), che fa parte del Gruppo Bancario Credito Emiliano (di seguito, anche "Gruppo"), nel normale esercizio delle proprie attività incontra situazioni potenziali di conflitto di interesse, che si possono manifestare in modo permanente od occasionale al proprio interno e/o nell'ambito del Gruppo. Si pensi, ad esempio, a conflitti di interesse tra la SGR e gli OICR e i partecipanti agli stessi, tra i clienti e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti, nei confronti del cliente o tra propri clienti.

Il manifestarsi/verificarsi di simili situazioni di potenziale conflitto di interesse è, in una certa misura, connaturato alle attività degli intermediari che prestano alla clientela diversi servizi. Per tale ragione, la disciplina in vigore, avuto riguardo all'impossibilità per gli intermediari di eliminare del tutto i conflitti di interesse, prescrive di provvedere alla loro corretta gestione, al fine di evitare che gli stessi possano generare un significativo pregiudizio ai clienti.

In conformità alle disposizioni normative emanate in attuazione della Direttiva europea sui servizi d'investimento (cd. MiFID), la SGR ha adottato – anche in considerazione dell'appartenenza al Gruppo Credem – diverse misure al fine di identificare e gestire i conflitti d'interesse, mediante idonee misure organizzative, in modo da evitare che:

- <u>nella gestione collettiva</u>, il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti ed ai partecipanti agli stessi;
- nella gestione di portafogli, i conflitti possano danneggiare in modo significativo gli interessi dei clienti medesimi.

La SGR, nell'ambito della propria attività, vigila e monitora in via continuativa le potenziali situazioni in conflitto di interesse, al fine di verificare che tali operazioni vengano realizzate nell'interesse dei sottoscrittori.

La SGR ha inoltre recepito la policy in materia di conflitti di interessi rilevanti a livello di Gruppo, la quale definisce, per le varie situazioni che originano conflitti di interessi rilevanti a livello di Gruppo, le modalità di monitoraggio e gestione centralizzata delle informazioni, le regole di comportamento comuni che le singole società del Gruppo devono osservare.

Il presente documento descrive in modo sintetico la politica seguita dalla SGR in materia di conflitti di interesse nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione di portafogli. In particolare, sono di seguito rappresentate:

- le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse idonei a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti/OICR;
- le procedure e le misure definite per la gestione dei conflitti stessi.

Eventuali richieste da parte del cliente di ulteriori dettagli circa la politica seguita dalla SGR dovranno essere indirizzate all'Ufficio Legale presso la sede di Milano, Corso Monforte n. 34, cap. 20122.



### 2. Definizioni

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse le situazioni nelle quali, nell'esercizio dei servizi e delle attività di investimento o dei servizi accessori della SGR, si determini una contrapposizione tra gli interessi della SGR (e/o dei suoi collaboratori e/o di soggetti aventi con essa un legame di controllo diretto o indiretto) e:

- quelli degli OICR gestiti e dei loro partecipanti, tra i clienti che usufruiscono del servizio di gestione di portafogli e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti;
- quelli dei clienti che usufruiscono del servizio di gestione di portafogli, o tra i clienti stessi.

## 2.1 Perimetro di rilevanza per l'identificazione dei conflitti di interesse

L'identificazione dei conflitti di interesse nella prestazione di servizi da parte della SGR viene effettuata in capo ai seguenti soggetti:

- i. la SGR;
- ii. i clienti che usufruiscono dei servizi prestati dalla SGR;
- iii. gli OICR:
- iv. i "soggetti rilevanti" della SGR, come definiti dall'art. 2, c.1, lett. p), del Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia, attuativo dell'art. 6 c. 2-bis, D. Lgs. n. 58/1998, ovvero:
  - i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
  - dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e/o all'esercizio attività di investimento su base collettiva;
  - persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di un accordo di
    esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di
    investimento da parte della medesima SGR;
- v. i soggetti aventi con essi un legame di controllo, diretto o indiretto; la SGR fa parte del Gruppo Bancario Credito Emiliano, comprendente altre Società che, a vario titolo, assumono rilevanza ai fini della politica di gestione dei conflitti di interesse della SGR; l'elenco completo ed aggiornato delle società appartenenti al Gruppo è disponibile sul sito internet di Credem al seguente indirizzo:
  - http://www.credem.it/Investor\_Relations/Pagine/Gruppo\_Credem\_e\_management.aspx

## 2.2 Servizi e attività di investimento e servizi accessori prestati da Euromobiliare A.M. SGR

La SGR, in qualità di società di gestione del risparmio, presta attualmente i seguenti servizi:

- a) gestione collettiva del risparmio, anche su delega di terzi;
- b) gestione di portafogli, anche su delega di terzi;
- c) gestione finanziaria di fondi pensione;

### nonché:

- attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob;



- commercializzazione di quote di OICR propri, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

Tali servizi ed attività possono assumere rilievo nell'identificazione e/o gestione dei potenziali conflitti di interessi.

## 3. Individuazione delle situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dei servizi prestati

In considerazione dell'articolazione dei servizi prestati dalla SGR e della sua appartenenza al Gruppo, si illustrano di seguito i conflitti di interessi, effettivi e potenziali, individuati in relazione al sevizio di gestione di portafogli e alla gestione collettiva.

## Gestione di portafogli

Nell'identificazione dei conflitti di interessi potenziali sono tenute in considerazione le diverse situazioni nelle quali la SGR o uno degli altri soggetti rilevanti (descritti nel paragrafo 2.1):

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente:
  - l'adesione a collocamenti di strumenti finanziari, o il loro acquisto nella fase di grey market, emessi da società finanziate in misura rilevante da Credito Emiliano o da una società del Gruppo;
  - l'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti terzi partecipati in misura rilevante da Credito Emiliano o da una società del Gruppo;
  - l'adesione a operazioni di collocamento di strumenti finanziari, qualora Credito Emiliano o altre società del Gruppo partecipino al collocamento con assunzione a fermo o prestazione di garanzia.
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo:
  - l'investimento in strumenti finanziari di propria emissione (quote di fondi), in parti di OICR gestiti in delega, in strumenti finanziari emessi da società appartenenti al Gruppo o da terzi partecipanti in misura rilevante in società del Gruppo Credem;
  - l'utilizzo dei negoziatori di Gruppo (Credito Emiliano);
  - l'investimento in strumenti finanziari emessi da società per le quali un soggetto del Gruppo svolge contestualmente attività di corporate finance.
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato:
  - l'esecuzione di due operazioni, di segno contrario, poste in essere dal medesimo Portfolio Strategist (o da due Portfolio Strategist dello stesso Team) sullo stesso strumento finanziario nella stessa giornata.
- d) svolgano la medesima attività del cliente:
  - la gestione di portafogli di investimento per conto della clientela e contestuale svolgimento di attività di gestione del portafoglio di proprietà avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tal caso, infatti, gli interessi della SGR connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di gestione del portafoglio di proprietà potrebbero influenzare le scelte di investimento effettuate per conto dei clienti gestiti.
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente



percepite per tale servizio:

- accordi di soft/hard commission con negoziatori;
- le retrocessioni di commissioni alla SGR, nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli investiti in OICR, pagate dalle società di gestione degli OICR sottostanti.
- f) perseguano un interesse proprio o di Gruppo:
  - investimento dei patrimoni gestiti in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da società del Gruppo.

#### Gestione Collettiva

Come previsto dalle vigenti disposizioni, la SGR ha individuato in relazione alla gestione collettiva le possibili ipotesi di conflitto di interessi, che – salvo specifici casi, quale ad esempio l'ipotesi di investimento dei patrimoni gestiti in depositi presso banche del Gruppo – sono le medesime individuate per le gestioni di portafogli al paragrafo di cui sopra, al quale si rimanda mutatis mutandis.

### 3.1 Tipologie di relazioni con emittenti rilevanti a livello di Gruppo per il conflitto di interessi

In considerazione del fatto che le ipotesi di conflitto possono concretizzarsi anche in relazione ad attività svolte da altre società del Gruppo, la Capogruppo ha individuato le situazioni e i legami operativi e/o societari nei confronti di un determinato emittente, dalle quali possono scaturire potenziali interessi in conflitto relativamente ad entrambi i servizi di gestione prestati (di portafogli e collettiva), quali ad esempio:

- Esistenza di legami partecipativi:
   Il legame partecipativo, diretto o indiretto, è da intendersi in senso bidirezionale (essendo rilevanti a tal fine sia le partecipazioni del Gruppo Credem nell'emittente che viceversa) ed assume particolare rilevanza in caso di controllo o di influenza notevole.
- Partecipazione agli organi sociali:
   Assume rilevanza sia la presenza di esponenti del Gruppo Credem in organi sociali dell'emittente che viceversa.
- Prestazione di servizi di finanza aziendale:

  L'assunzione di ruoli di rilievo in operazioni di mercato primario e secondario, così come la prestazione di servizi di investment banking e, in generale, di consulenza resi all'emittente determinano situazioni di potenziale conflitto di interessi, che non si esauriscono necessariamente con l'espletamento dei relativi mandati.
- Esistenza di posizioni di rischio sull'emittente:
   Assumono rilevanza, oltre determinate soglie, sia le posizioni direzionali in strumenti finanziari detenute in proprietà a prescindere dalla loro genesi (compravendita sul mercato, accollo derivante dalla partecipazione a consorzi di collocamento e garanzia, emissione di titoli strutturati collegati ai titoli dell'emittente, ecc.) che le posizioni creditizie.

La SGR ha adottato i criteri definiti dalla Capogruppo in base ai quali identificare, tra l'altro:

- (i) finanziamenti rilevanti accordati dal Gruppo di appartenenza;
- (ii) le società partecipate in misura rilevante dal Gruppo.



# 4. Misure e procedure adottate per la gestione dei conflitti di interesse

In considerazione delle situazioni individuate (vedi par. 3), la SGR si è dotata di una propria politica di gestione dei conflitti di interesse, volta a definire le misure e le procedure che devono essere adottate al fine di gestire correttamente tali situazioni e per garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi nella prestazione dei servizi operino con un grado di indipendenza appropriato.

Di seguito, vengono elencate in sintesi tali misure e procedure, che si applicano sia al servizio di gestione di portafogli che alla gestione collettiva:

- a) Misure volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR/clienti:
  - gli addetti alla struttura di gestione operano in locali separati dagli altri uffici e tali locali sono accessibili soltanto ai Portfolio Strategist (cd. "Chinese Walls");
  - i sistemi informativi devono essere strutturati in modo tale che i terminali, i database e in generale le informazioni ed i dati elaborati/utilizzati dalla struttura di gestione siano tenuti separati dagli altri e non siano accessibili alle altre unità operative, mediante appositi presidi informatici. La SGR adotta tutte le misure necessarie per evitare che dati ed informazioni in merito alle scelte di gestione possano essere conosciute da soggetti diversi da coloro che devono avere accesso a tali dati ed informazioni per esercitare le proprie funzioni.
  - resta fermo quanto previsto nel Codice Interno di Comportamento e nelle disposizioni contenute nel Documento Programmatico in materia di sicurezza, redatto ai sensi del Codice sulla Privacy.
- b) Misure volte ad eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse:
  - la retribuzione dei soggetti appartenenti a ciascuna delle Aree non può essere collegata ai risultati conseguiti dalle restanti Aree, se non in misura parziale ed indiretta, attraverso forme di incentivazione legate al risultato economico complessivo della SGR;
  - in ogni caso, gli obiettivi individuati per gli addetti alla struttura di gestione devono essere tali da assicurare l'indipendenza da obiettivi di budget di società prodotto di Gruppo;
  - la definizione delle remunerazioni e dei bonus spetta al Consiglio di Amministrazione nel rispetto di questi principi;
  - l'attribuzione di premi ad personam (premi in natura, viaggi, corsi di formazione, etc.) è soggetta ad uno specifico processo autorizzativo.
- c) Misure volte ad impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, del servizio di investimento:
  - con riferimento ai conflitti di interessi interni alla SGR o derivanti da rapporti di Gruppo, sono stati definiti limiti e vincoli alle operazioni di investimento per i quali si rinvia al successivo paragrafo 4.1;
  - per gestire l'eventuale conflitto di interessi del gestore in sede di ricorso a negoziatori di Gruppo, si precisa che:
    - i. relativamente al servizio di gestione di portafogli prestato in delega, i contratti di delega



- gestionale stipulati dalla SGR prevedono che il delegante fornisca indicazioni vincolanti in merito alla scelta degli intermediari negoziatori;
- ii. relativamente alla gestione collettiva e al servizio di gestione di portafogli prestato direttamente nei confronti della propria clientela, è stata definita una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini che – indicando le modalità per raggiungere il miglior risultato per il cliente – garantisce anche un efficace gestione del conflitto derivante dal rapporto di Gruppo;
- con riferimento agli incentivi e agli omaggi, sono previsti specifici divieti e regole di ammissibilità nel Codice Interno di comportamento e nella Policy Inducements.
- d) Misure volte ad impedire che la selezione dei fornitori possa dar luogo a situazioni di conflitto di interessi:

  Per la scelta dei fornitori, la SGR si è dotata di un'apposita procedura che disciplina l'iter di approvazione dei singoli rapporti contrattuali in cui sia parte la SGR.
- e) Misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse:
  - La SGR presta un unico servizio di investimento (la gestione di portafogli). Ciononostante, considerata lo svolgimento nella stessa Area sia del servizio di gestione di portafogli che di gestione collettiva:
    - 1. sono previste limitazioni all'operatività di investimento;
    - 2. le procedure interne per la selezione degli strumenti finanziari sono strutturate in modo tale da consentire la tracciabilità della scelta e della ricerca del miglior interesse del cliente/OICR.

La SGR si attiene inoltre alle seguenti regole organizzative per evitare un'indebita influenza nel servizio gestorio:

- a) i titolari di deleghe di gestione non possono contemporaneamente essere titolari in altre società del Gruppo di deleghe operative aventi ad oggetto le seguenti attività, ove prestate a favore dei patrimoni gestiti: negoziazione, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, servizi accessori di cui all'art. 1, comma 6, lettera e), del Testo Unico della Finanza;
- b) i titolari di deleghe di gestione nella SGR non possono far parte del consiglio di amministrazione delle società i cui titoli siano presenti nei patrimoni in gestione, salvo che tali patrimoni siano rappresentati da OICR di tipo chiuso.

## 4.1 Limiti agli investimenti

Relativamente ai conflitti di interessi derivanti da rapporti di Gruppo, sono individuate le singole fattispecie di potenziale conflitto e, ove necessarie, le rispettive soglie di rilevanza a livello consolidato di Gruppo. In corrispondenza a ciascuna fattispecie, vengono indicati, distintamente per la gestione di portafogli e per la gestione collettiva:

- i. i vincoli e le limitazioni all'attività di investimento, come, ad esempio, il divieto di includere negli OICR gestiti strumenti finanziari emessi da società del Gruppo;
- ii. l'orizzonte temporale del potenziale conflitto.

In considerazione della propria struttura organizzativa, la SGR ha inoltre individuato, sia in relazione alle gestioni di portafogli che a quelle collettive, specifici limiti e divieti agli investimenti, con riguardo in particolare alle ipotesi di conflitto di interessi derivante da investimenti in OICR collegati (ossia in OICR istituiti dalla SGR o da altre società del



### Gruppo).

Con esclusivo riferimento alle gestioni collettive, sono stati fissati ulteriori limiti operativi relativamente alle seguenti ipotesi di conflitto di interessi:

- operazioni di acquisto e vendita nella stessa giornata di uno stesso titolo per conto di due o più OICR (c.d. Cross Trades):
- acquisto o vendita nella stessa giornata di uno stesso titolo a prezzi diversi su fondi diversi da parte del medesimo Portfolio Strategist;
- ricezione, da soggetti diversi dagli investitori, di incentivi in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi diversi dai compensi normalmente percepiti per il servizio;
- delega di gestione a soggetti terzi che investono in OICR da loro gestiti/promossi;
- operazioni di investimento in depositi bancari presso banche del Gruppo.

### 5. Misure aggiuntive o alternative di gestione del conflitto.

Quando le misure adottate ai sensi del precedente art. 4, in relazione al servizio di gestione di portafogli, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la SGR informa chiaramente i propri clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Quando le misure adottate ai sensi del precedente art. 4, in relazione alla gestione collettiva, non risultano sufficienti ad escludere il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi.

# 6. Monitoraggio e revisione della politica di gestione dei conflitti di interessi.

La SGR controllerà regolarmente l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze.

Sull'efficacia di tali procedure vigilano, per distinti ambiti di controllo, le funzioni di Compliance e di Audit interno, funzioni entrambe indipendenti rispetto alle attività controllate.

In ogni caso la presente policy e i meccanismi organizzativi e procedurali di gestione del conflitto che in essa sono citati vengono rivisti almeno con cadenza annuale. Le procedure aggiornate verranno fornite ai clienti e saranno altresì pubblicate sul sito internet della Società.